

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, CON DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

RICORRE

Piazzese Giuseppe, nato a Siracusa l'11/08/1966, C.F.: PZZGPP66M11I754Y, residente in Siracusa, via Ierone I, 41, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce, dagli avvocati **Emanuele Carta**, con studio in Siracusa, via Brenta, 37, codice fiscale CRTMNL54C19C351H, PEC emanuele.carta@avvocatisiracusa.legalmail.it e **Giuseppe Lo Carmine**, con studio in Siracusa, via Italia, 7, codice fiscale LCRGPP59E12B428C, PEC giuseppe.locarmine@avvocatisiracusa.legalmail.it, entrambi del Foro di Siracusa, i quali indicano anche il seguente numero di fax: 0931/24382 ed eleggono domicilio digitale presso i predetti indirizzi PEC, RICORRENTE;

CONTRO

l' Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Siracusa, con sede in Siracusa, via Augusto Von Platen, 37, C.F./ P.IVA 00073840894, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante in carica, RESISTENTE;

NEI CONFRONTI DI

Di Martino Sebastiano, nato a Siracusa il 7/02/1976, C.F.: DMRSS76B07I754Z, residente in Siracusa, Traversa Mottava, n. 25, classificato al ventesimo posto nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione in locazione, a canone sostenibile di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati, nell'ambito del progetto di riqualificazione urbanistica dell'immobile denominato *ex albergo scuola*, sito in Siracusa, Via Francesco Crispi, promossa con Bando speciale di concorso del 3 febbraio 2025, indetto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa, CONTROINTERESSATO;

AVVERSO

a) l'esclusione del ricorrente dall'inserimento tra gli aventi diritto all'assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi di edilizia

residenziale pubblica, realizzati nell'ambito del progetto di riqualificazione urbanistica dell'immobile denominato *ex albergo scuola*, sito in Siracusa, Via Francesco Crispi, disposta in seno alla procedura indetta, con Bando speciale di concorso del 3 febbraio 2025, dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa, come risultante dall'elenco degli esclusi pubblicato nel sito dell'Istituto dal 15 settembre 2025 per 30 giorni (all. 1: elenco degli esclusi).

b) occorrendo, la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria provvisoria inerente al concorso di cui sopra alla lettera a), pubblicata nel sito dell'Istituto dal 15 settembre 2025 per 30 giorni (all. 1.1: graduatoria provvisoria; all. 1.2: avviso di pubblicazione);

c) la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria definitiva inerente al concorso di cui sopra alla lettera a), pubblicata nel sito dell'Istituto dal 6 novembre 2025 per 30 giorni (all. 2: graduatoria definitiva; all. 2.1 avviso di pubblicazione);

d) ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto dal ricorrente, dei quali tutti chiede

L'ANNULLAMENTO

previa sospensione della loro esecutorietà.

IN FATTO

Il bando di concorso, il suo oggetto e i motivi di esclusione previsti

1. L'odierno ricorrente ha partecipato al *Bando speciale di concorso* indetto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa avente ad oggetto l'assegnazione in locazione a canone sostenibile di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati nell'ambito del progetto di riqualificazione urbanistica dell'immobile denominato *ex albergo scuola*, sito in Siracusa, Via Francesco Crispi (all. 3: bando di gara).

2. Il bando ha previsto che la procedura fosse rivolta a soggetti versanti in condizioni di fragilità socio-economica e ha disciplinato, in particolare: a) i **requisiti soggettivi e reddituali** per la partecipazione; b) i **criteri di attribuzione del punteggio** ai fini della formazione della graduatoria; c) le **modalità di presentazione**

della domanda, da compilarsi su apposito modulo predisposto dall'I.A.C.P.; d) la **documentazione da allegare** alla domanda, tra cui la certificazione dei redditi e l'eventuale certificazione di disabilità.

3. Quanto ai motivi di esclusione, il bando ha espressamente previsto **esclusivamente** la presentazione tardiva della domanda (*<<entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando>>*), eventuali dichiarazioni mendaci (*Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione della domanda e la segnalazione all'autorità giudiziaria*) e il mancato consenso al trattamento dei dati personali **a pena di esclusione**.

La domanda di partecipazione del ricorrente e gli allegati prodotti.

4. Il **ricorrente** ha presentato **domanda di partecipazione** al bando nei termini stabiliti, domanda che è stata acquisita dall'I.A.C.P. di Siracusa con protocollo n. 4110 del 28 marzo 2025 (all. da 4 a 4.5: domanda di partecipazione con documenti allegati).

5. Nella domanda, il ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e ha allegato integralmente la documentazione richiesta, con l'ultima certificazione dei redditi dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e la documentazione attestante la condizione di disabilità della figlia.

L'elenco degli esclusi dalla procedura.

6. Il ricorrente è rimasto sorpreso nel trovare il proprio nominativo (indicato con le iniziali P. G. e la data di nascita e il prof. della domanda) incluso nell'elenco degli esclusi dalla procedura pubblicato nel sito dell'Istituto dal 15 settembre al 15 ottobre 2025, unitamente alla graduatoria provvisoria. La laconica motivazione era la seguente: *"Redditi dichiarati incompleti"*.

Il reclamo avverso l'esclusione.

7. Avverso la propria esclusione, l'odierno ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 4.2 del bando, con atto del 24 settembre 2025, nei termini previsti (l'elenco degli esclusi è rimasto pubblicato nel sito dell'Ente fino al 15 ottobre 2025). Nel reclamo (all. da 5 a 5.2: reclamo con documenti allegati), il ricorrente, *a fronte di una*

motivazione dell'esclusione del tutto generica, ritenendo legittimamente che essa potesse essere rinvenuta nella mancata dichiarazione dei redditi della figlia disabile maggiorenne a) ha rappresentato di avere presentato regolarmente domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati richiesti; b) ha contestato la motivazione di esclusione, chiarendo i redditi ritenuti non dichiarati dall'Ente erano in realtà redditi esenti, costituiti da prestazioni assistenziali INPS connesse alla condizione di disabilità della figlia maggiorenne afflitta da Sindrome di Down; c) ha evidenziato che tali redditi, per loro natura, non concorrono alla formazione del reddito complessivo familiare, considerato nel bando di gara; d) ha infine sottolineato che tale omissione non avrebbe, in ogni caso, giustificato la sua esclusione dal bando per superamento della soglia reddituale prevista dall'art. 1 del bando di concorso, che prevede, per l'intero nucleo familiare, un reddito annuo complessivo per l'anno 2023 che andasse da un minimo di euro 16.859,34 ad un massimo di euro 44.475,00; piuttosto la gravissima disabilità della figlia avrebbe comportato i vantaggi previsti nella legge di gara. Tanto sottoposto, a riprova della fondatezza delle sue considerazioni in ordine all'inclusione dell'elargizione in favore della figlia tra i redditi esenti, ha allegato la relativa certificazione dell'Inps.

8. Ebbene, a fronte di detto reclamo, che palesava la presenza nel nucleo familiare del ricorrente, di una figlia afflitta da Sindrome di Down e che, anche solo per questo, avrebbe comportato un minimo di attenzione, l'Ente è rimasto silente, limitandosi a non includere il nome del ricorrente nella graduatoria definitiva pubblicata dal 6/11/2025 al 6/12/2025.

IN DIRITTO.

CIRCA L'UTILITÀ CHE PUÒ DERIVARE AL RICORRENTE DALL'ANNULLAMENTO DELLA ESCLUSIONE CON IL CONSEGUENTE INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1) In via preliminare, per quanto occorrer possa, va chiarito che, dall'annullamento dell'esclusione e dal conseguente inserimento in graduatoria,

deriverebbe al ricorrente la possibilità di conseguire il bene della vita avuto di mira, con la partecipazione alla procedura.

2) Il suo nucleo familiare è, infatti, costituito da 3 persone e il suo reddito è compreso nella prima fascia da € 16.859,34 ad €. 26.000,00, visto che il reddito allegato è pari ad € € 20.172,05 (circostanze entrambe non oggetto di contestazione da parte dell'IACP, che si limita a parlare di "*redditi incompleti*"). Il che, ai sensi degli artt. 3.6 e 3.7 del bando, gli dà diritto a 4 punti. Ritenuto che i concorrenti collocati dalla diciassettesima alla ventesima posizione hanno conseguito 3 punti, è evidente che la collocazione in graduatoria finirebbe con dargli l'utilità avuta di mira.

IN VIA PRINCIPALE.

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7/08/1990 N. 241 E DELLA L.R. 21/05/2019 N. 7.**
- **VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 21 E 22 DELLA L. 05/08/1978 N. 457;
DELL'ART. 2 SEXIES LETT. A) DEL D.L. 29/03/2016 N. 42 CONV. IN L. 26/05/2016 N. 89;
DELL'ART. 4 COMMA 2 LETT. f) DEL DPCM 05/12/2013 N. 159.**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.R. 5/02/1992 N. 1 .**
- **NONCHÉ' DI OGNI ALTRA NORMA, PUR NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATA, CHE NON INCLUDE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLA DISABILE NEL REDDITO FAMILIARE DA CONSIDERARE NELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI.**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7/08/1990 N. 241 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/04/1991 N. 10.**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL BANDO DI GARA.**

• **ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA PER CUI È STATO CONCESSO IL POTERE.**

3) La legge nazionale sul procedimento, recepita dal legislatore regionale, prevede, quale regola generale, che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato e che la motivazione debba indicare *i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*. In altri termini, la motivazione deve essere tale da consentire al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e di esercitare pienamente il diritto di difesa."

4) L'IACP ha disatteso detta regola e si è limitata ad indicare, quale ragione di esclusione del ricorrente, nell'elenco relativo (all. 1. elenco degli esclusi), la seguente laconica espressione: "*Redditi dichiarati incompleti*". Il che, a causa di un'evidente carenza istruttoria, non consente di comprendere né quali redditi siano stati ritenuti mancanti né a quale componente del nucleo familiare essi si riferiscano né in che modo tale pretesa incompletezza avrebbe inciso sul possesso dei requisiti reddituali previsti dal bando.

5) L'incompletezza, non costituendo omissione, appare riferirsi ad una dichiarazione che, pur essendo stata resa, non comprenderebbe tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare. Tale interpretazione era l'unica ragionevolmente possibile alla luce della documentazione allegata, vista la presenza di una figlia disabile nel nucleo familiare.

6) Avendo interpretato in questi termini il provvedimento, secondo il suo tenore letterale, il ricorrente ha proposto reclamo col quale (come già riferito in dettaglio), ha rappresentato la completezza della propria domanda, chiarendo che la mancata inclusione della provvidenza erogata dall'Inps, in favore della figlia disabile afflitta da Sindrome di Down, costituiva una prestazione assistenziale come tale non facente parte del reddito complessivo familiare considerato nel bando di gara. Ha aggiunto che, in ogni caso, detta esclusione non avrebbe giustificato la sua esclusione per

superamento della soglia reddituale prevista dall'art. 1 del bando di concorso, che prevedeva, per l'intero nucleo familiare, un reddito annuo complessivo, per l'anno 2023, che andasse da un minimo di euro 16.859,34 ad un massimo di euro 44.475,00 (la certificazione allegata dal ricorrente attestava un reddito di € 20.172,05)

7) Tanto sottoposto, a riprova della fondatezza delle sue considerazioni in ordine all'inclusione dell'elargizione in favore della figlia tra i redditi esenti, ha allegato la relativa certificazione dell'Inps che dava contezza della natura di reddito esente della provvidenza economica erogata dall'Istituto previdenziale.

8) **L'IACP non ha dato riscontro alcuno al reclamo, ignorandolo colpevolmente, pur a fronte della presenza della disabile nel nucleo familiare.**

9) Le ragioni fatte valere col reclamo appaiono assolutamente fondate. Ricostruiamo la normativa che legittima tale conclusione. Occorre prendere le mosse dagli artt. 21 e 22 della l. 05/08/1978 n. 457, che hanno previsto "le modalità per la determinazione del reddito" e i "limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli IACP".

10) L'art. 4, comma 2 lett. f) del DPCM del 5/12/2013 (emanato in virtù dell'art. 5 del DL 06/12/2011 n. 201, *di cui infra*) ha poi previsto, anche ai fini ISEE, che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare, ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali, comprenda una serie di elementi, nella norma espressamente richiamati, con esclusione (lett. f), testualmente): *<<dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89>>*.

11) Quest'ultima norma ha previsto proprio che *<<sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti*

da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF>>.

12) La normativa ISEE non è qui richiamata quale parametro applicabile al bando, bensì quale indice interpretativo dell'ordinamento, che qualifica in modo univoco le provvidenze assistenziali erogate in ragione della disabilità come somme estranee a qualsiasi nozione di reddito familiare rilevante, tanto più quando – come nel caso di specie – il parametro normativo applicabile è quello del reddito imponibile, ex art. 21 L. 457/1978.

13) Sul fronte regionale, **con richiamo specifico all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica**, l'art. 10 della l.r. 05/02/1992 n. 1 (*Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*) ha decretato che <<*Il reddito di riferimento per l'applicazione della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima eventuale dichiarazione.>>.*

14) Da tale quadro normativo emerge in modo univoco che il reddito rilevante ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP è esclusivamente quello imponibile, con esclusione delle provvidenze assistenziali connesse alla disabilità, in quanto somme esenti e non riconducibili al reddito complessivo IRPEF. Il reddito complessivo familiare, cui fa riferimento l'art. 1 lett. f) del bando di gara va, dunque, inteso **quale reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione per l'anno 2023**.

15) Coerentemente l'Inps ha attestato, mediante l'allegata certificazione, la natura di reddito esente e non imponibile dell'erogazione in favore della figlia disabile del ricorrente. Ne consegue che l'esclusione non solo è illegittima, ma anche manifestamente sproporzionata e irragionevole.

16) Nessuna incompletezza del reddito che il ricorrente ha scrupolosamente allegato alla sua domanda di partecipazione gli può essere imputata. L'unico reddito imponibile del nucleo familiare, per l'anno di cui si è detto, è quello allegato pari ad € 20.172,05 (cfr. CU allegata alla domanda di partecipazione al concorso).

17) Il silenzio serbato sul reclamo ha infine cristallizzato il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento espulsivo, poi trasfuso nell'esclusione del ricorrente

dalla graduatoria provvisoria e da quella definitiva. L'esercizio del potere amministrativo risulta così deviato dalla sua causa tipica.

IN VIA SUBORDINATA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI PREVEDE A PENA D'ESCLUSIONE E D'INAMMISSIBILITÀ' SOLO LE IPOTESI CHE SEGUONO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

18) In ogni caso, occorre considerare, in via subordinata, solo per il caso in cui non fossero ritenute fondate le censure di cui al motivo che precede, quanto segue.

19) Il ricorrente, in ogni caso, non poteva essere escluso non ricorrendo le uniche ipotesi di esclusione e d'inammissibilità previste dal bando. Esso, all'art. 2, ha posto, quale unica ipotesi che avrebbe determinato l'esclusione del concorrente, eventuali dichiarazioni mendaci contenute nel modulo della domanda. All'art. 7 ha aggiunto, quale ipotesi d'inammissibilità della domanda, il mancato consenso al trattamento dei dati personali. Ebbene, è evidente che non ricorre nessuna delle due ipotesi previste nel bando, peraltro neppure contestate.

20) Il che comporta che, a fronte di eventuali (peraltro insussistenti) incompletezze nei redditi allegati, l'Istituto avrebbe dovuto consentire il soccorso istruttorio.

21) Al riguardo va richiamata l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25/02/2014 n. 9, che ha fissato il seguente principio di diritto: *<<nelle procedure di gara non disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce parametro per lo scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della esclusione; conseguentemente, è illegittima - per violazione dell'art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché sotto il profilo della manifesta sproporzione - la clausola della legge di gara che disciplina una procedura diversa da quelle di massa, nella parte in cui commina la*

sanzione della esclusione per l'inosservanza di una prescrizione meramente formale>>.

22) Ebbene nel caso che ci occupa non v'è neppure la previsione della esclusione nell'ipotesi di incompletezza dei redditi allegati ovvero delle dichiarazioni contenute nel modulo della domanda. Ciò è coerente con la natura della procedura in esame, che – per oggetto, numero limitato di alloggi da assegnare e finalità sociali – non è assimilabile a una procedura concorsuale di massa e rispetto alla quale risulta, pertanto, ancor più irragionevole e sproporzionata l'adozione di una misura espulsiva in assenza di una espressa previsione del bando.

23) L'unica ipotesi di esclusione, prevista nel bando, è che detto modulo contenga dichiarazioni mendaci. Il che comporta che, pure nell'ipotesi in cui si fosse rilevata una qualche incompletezza nelle allegazioni del ricorrente, si sarebbe dovuto far luogo al soccorso istruttorio considerato che (come chiarito dalla A.P. appena richiamata): *<<E' evidente che il "potere di soccorso" costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.>>*

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETÀ' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

24) Sussiste, nel caso in esame, il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile previsto dall'art. 5 della direttiva presidenziale 19 giugno 2020 (*Ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana - Disciplina dell'istituto e aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali. Rispetto dei termini per l'istruzione*) e dalla normativa di cui la direttiva costituisce applicazione.

25) È innanzitutto evidente la fondatezza dei motivi d'impugnazione o, quantomeno, la ragionevole previsione di accoglimento del ricorso.

26) Quanto al periculum, esso appare altrettanto evidente sulla base di almeno due considerazioni:

a) La prima attiene alla precaria condizione della famiglia del ricorrente, anche sotto il profilo della salute, di cui fa parte la figlia gravemente disabile, la quale abita ancora in un appartamento oggetto di gravi infiltrazioni d'umidità (come documentato dalle fotografie allegate). A fronte della gravità di dette infiltrazioni, il ricorrente e il locatore hanno stipulato l'allegato accordo transattivo, con quale hanno convenuto la riduzione dell'importo dei canoni dovuti (pagati mediante gli allegati bonifici). Con la transazione, si è anche previsto il rilascio anticipato dell'immobile, che, però, non ha avuto luogo, poiché il ricorrente e la sua famiglia non hanno ancora trovato un altro alloggio (all. da 6 a 6.6: atto transattivo, con 2 bonifici e 5 fotografie).

b) La seconda attiene all'irreversibilità, che si avrebbe ove l'alloggio spettante al ricorrente fosse *medio tempore* assegnato e abitato da altro concorrente.

CONCLUSIONI

Per l'esposto e per quant'altro,

VOGLIA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

attesa la sussistenza dei presupposti di legge per la misura cautelare, disporre, con decreto Presidenziale, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati; nel merito, ritenuta la fondatezza dei motivi d'impugnazione, previo parere dell'Organo consultivo, annullare gli impugnati provvedimenti indicati in rubrica (pagg. 1-2 del ricorso lettere a), b), c) d).

Quanto al versamento del contributo unificato: *In ragione dell'istanza depositata unitamente al presente ricorso, corredata dai documenti richiesti, con la quale il ricorrente chiede di essere ammesso a godere dell'agevolazione prevista dall'art. 9 della l.r. 10 giugno 2025 n. 26, egli versa, con le modalità già in uso tramite F24 ELIDE, la somma di euro 100,00 in luogo di quella di euro 650,00 e provvede a depositare la relativa quietanza.*

ALLEGATI

- 1, 1.1, 1.2. elenco degli esclusi e graduatoria provvisoria con relativo avviso di pubblicazione;
- 2, 2.1. graduatoria definitiva con relativo avviso di pubblicazione;
- 3. bando di gara;
- 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. domanda di partecipazione con allegati;
- 5, 5.1, 5.2. reclamo con allegati;
- 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. atto di transazione con bonifici e fotografie.

Salvis iuribus.

Oggi, 20 gennaio 2026

Avvocato Emanuele Carta

Avvocato Giuseppe Lo Carmine



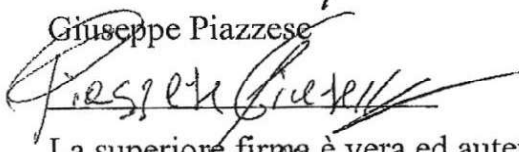
4
I
A

Procura ad litem: Io sottoscritto **Piazzese Giuseppe**, nato a Siracusa l'11/08/1966, C.F.: PZZGPP66M11I754Y, residente in Siracusa via Ierone I, 41, nomino quali miei procuratori e difensori, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel procedimento da me promosso, col su esteso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, contro l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Siracusa, avverso la mia esclusione dall'inserimento tra gli aventi diritto all'assegnazione in locazione, a canone sostenibile, di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della procedura relativa al progetto di riqualificazione urbanistica dell'immobile denominato *ex albergo scuola*, sito in Siracusa, Via Francesco Crispi, promossa con Bando speciale di concorso del 3 febbraio 2025, indetto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa nonché avverso ogni altro provvedimento connesso meglio esplicitato nel su esteso ricorso, gli avvocati **Emanuele Carta**, con studio in Siracusa, via Brenta, 37, codice fiscale CRTMNL54C19C351H, PEC emanuele.carta@avvocatisiracusa.legalmail.it e **Giuseppe Lo Carmine**, con studio in Siracusa, via Italia, 7, codice fiscale LCRGPP59E12B428C, PEC guseppe.locarmine@avvocatisiracusa.legalmail.it, entrambi del Foro di Siracusa, i quali indicano il seguente numero di fax: 0931/24382 ed eleggo il mio domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei predetti Avvocati.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 96 e sue modifiche e integrazioni. Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili per l'espletamento del mandato conferito. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Oggi, SIRACUSA 20/01/2026

Giuseppe Piazzese



La superiore firma è vera ed autentica.

Avvocato Giuseppe Lo Carmine

